

Pubblicato il 05/09/2026

N. 00246 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 00562/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2026, proposto da
Wwf Italia Ets, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli Odv, Legambiente Marche Aps,
Lav Lega Anti Vivisezione Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, La
Lupus in Fabula Odv, Lega per l'Abolizione della Caccia Lac Odv Ets in persona dei
rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'avvocato
Tommaso Rossi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ancona, via
Baccarani 4;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Maria Satta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc) rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Territoriale Caccia An2, Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione Dell Ambiente Naturale Anuu, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Arci Caccia Nazionale, Associazione Italiana della Caccia Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 30 aprile 2026, recante Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2026/2027 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche BUR del 15 maggio 2026 doc.3b- stralcio bur, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in particolare:

-del Documento istruttorio allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, e in particolare dell'allegato A- Calendario Venatorio Regionale Marche 2026- 2027, oltre che degli allegati B Prescrizioni sito specifiche derivanti dalla procedura di valutazione di incidenza al piano faunistico venatorio, recepite nel calendario venatorio regionale 2026-2027 DOC.5 e C contenente la Cartografia dei valichi montani interessati dal divieto di caccia. -DOC.6 e di tutti i pareri degli organi competenti, in particolare:

-del Parere della II Commissione assembleare permanente n. 16 del 29 aprile 2026, reso sulla proposta di calendario venatorio e la relativa a proposta di deliberazione n.

458 del 27 aprile 2026, comprensiva del documento istruttorio, con cui la Gi unta ha proposto l'approvazione del calendario DOC.7;

-del Parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale CTFV N prot.n. 0113666 del 09 032026, ove e per quanto illegittimo erroneo e utilizzato a fondamento della DGR impugnata;

- del Parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA prot. n. 0011977 2026 del 04 03 2026 con relativo allegato tecnico, nella parte in cui non sia stato integralmente recepito;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

- della delibera Consiglio Regionale Marche n.5 2010 avente ad oggetto Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015;

- del D.A. n.108 del 18 2 2020 Piano Faunistico Venatorio Regionale ormai scaduto;

- dei pareri, studi e qualsivoglia altra documentazione tecnico scientifica rilasciata da organi regionali e o nazionali e citati negli atti impugnati laddove confliggenti con i motivi di ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana della Caccia, della Regione Marche e dell'Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 il dott. Giovanni Ruii e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in primo luogo, di prendere atto dei principi espressi dal Consiglio di Stato nella recentissima sentenza n. 6600/2026, che ha riformato la sentenza di questo Tar n. 965/2025, la quale aveva parzialmente annullato il Calendario Venatorio 2025/2026;

Ritenuto sul punto che, con riguardo alla preapertura, alle date di prelievo e alle specie cacciabili, la Regione abbia agito in conformità al parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) e che si sia motivatamente discostata dal parere ISPRA;

Ritenuto che il provvedimento impugnato prenda motivatamente posizione anche sugli studi più recenti citati dai ricorrenti e sull'utilizzo delle decadi di sovrapposizione con riguardo ai Key Concepts;

Ritenuto che la partecipazione delle associazioni ambientaliste al procedimento di approvazione, seppure possibile, non sia normativamente prevista;

Ritenuto infine che la scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale Marche, il quale resta efficace fino all'entrata in vigore del nuovo, non renda illegittima l'approvazione del Calendario Venatorio, mancando peraltro, nel relativo motivo di ricorso, la dimostrazione specifica dell'obsolescenza della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) effettuata a suo tempo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presenta fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruii, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Ruii

IL PRESIDENTE

Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO